

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



REGION AUTONOME VALLEE' D'AOSTE

Copia

C O M U N E D I C H A M B A V E

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 6

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì sei del mese di febbraio alle ore sedici e minuti trenta nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
VESAN Marco	Sindaco	X	
PERRAILLON Manuela Marina	Vice Sindaco	X	
DI TRANI Agnese	Assessore		X
ELOS Valter	Assessore	X	
GYPPAZ Sandro Federico	Assessore	X	
	Totale :	4	1

* * * * *

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CHAPPELLU D.ssa Sara il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor VESAN Marco nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 6 del 6 febbraio 2018

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Rammentato che l'art. 27, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Legge finanziaria per gli anni 2016/2018*) prevedeva per gli enti locali della Valle d'Aosta, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo I del D.lgs. 118/2011 (bilancio armonizzato), nei termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno;

Dato pertanto atto che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti locali della Valle d'Aosta e le loro forme associative devono adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, e sono tenuti a osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 22.12.2017, n. 21 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per gli anni 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali*";

Vista la nota prot.n.155/DEL relativa alla legge di stabilità regionale 2018/2020 trasmessa in data 26.01.2018 dalla Presidenza della Regione – Dipartimento Enti Locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 (pubblicato in GU Serie Generale n. 285 del 6.12.2017) con il quale è stato approvato il differimento dal 31.12.2017 al 28.02.2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio;

Atteso che la Legge Statale di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) in ambito di fiscalità ed, in particolare, all'art. 1, comma 37, ha disposto l'estensione all'anno 2018 della sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016, confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c) del D lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'**imposta unica comunale (IUC)**, che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto, per questa Amministrazione, di competenza della Giunta Comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell'art.23, comma 2, della legge regionale n. 54/98 e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito delle singole componenti che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, precisando che, in ragione della normativa sopra richiamata, la disciplina del tributo rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2016;

Considerato pertanto che nel 2018 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2018 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

Ritenuto quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, come di seguito:

Imposta Municipale Propria (IMU)

Considerate le modifiche apportate dalla Legge n. 208/2015 all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, relative all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 che presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015 rimaste invariate per il 2018 ed in particolare:

- a) è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/2015;
- b) ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/2015 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Rammentato che la legge di Stabilità 2016 sanciva l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e che pertanto non era possibile applicare la TASI per gli altri fabbricati in quanto non applicata nel 2015;

Dato atto che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune, non avendo disposto nel 2015 l'applicabilità della TASI ad alcun immobile e non potendo procedere nel 2018 all'aumento delle ulteriori aliquote TASI, si troverà di fatto a non applicare l'imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione delle sole tariffe IMU e TARI ad esclusione di quelle della TASI in quanto non applicata nel 2015;

Tassa sui rifiuti (TARI)

Premesso che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), per quanto tale entrata non sia soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali, come sopra evidenziato, la legge di Bilancio 2018, all'articolo 1, comma 38, ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato pertanto che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Comune debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto ed esaminato il Piano Finanziario per l'anno 2018 per la gestione dei rifiuti predisposto dall'Unité del communes valdôtaines Mont Cervin, in qualità di Autorità di sub-ATO ed approvato dalla giunta dell'Unité con deliberazione n. 11 in data 25.01.2018 che si allega al presente provvedimento a costituire parte integrante che prevede una spesa a carico del Comune di Chambave per il 2018 pari ad €. 130.238,27 senza la quantificazione dei costi amministrativi e di riscossione (CARC);

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

Precisato che con l'applicazione delle suddette tariffe si prevede di garantire la copertura del 100% dei costi inseriti nel Piano Finanziario del SubATO a carico del Comune di Chambave oltre alla quota dei costi diretti del Comune (voce CARC stimata in €. 4.634,00) a fronte di una previsione di entrata di €. 134.872,35 (al netto delle agevolazioni previste da regolamento per €. 1.007,94) iscritta nelle poste dello schema di bilancio 2018/2020, come da prospetto di calcolo e di copertura dei costi depositato agli atti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del Regolamento TARI in corso di approvazione, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

Richiamata infine la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 27.12.2011 recante " Individuazione dei valori delle aree edificabili a seguito dell'approvazione della variante generale al PRGC del Comune di Chambave ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta comunale propria (già ICI)";

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1, comma 688 della n. 147/2013 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune e ritenuto di mantenere le scadenze già fissate per il 2017;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario dell'art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1.01.2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (un solo C/6 e un solo C/2), ed immobili equiparati all'abitazione principale	esente
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (Imposta riservata esclusivamente allo Stato)	7,6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di confermare per l'anno 2018 i valori delle aree edificabili deliberati con deliberazione della Giunta n. 70 del 27.12.2011;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- di dare atto che la **TASI non è applicata nel 2018**, a seguito dell'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e della non applicabilità dell'imposta agli altri fabbricati, in quanto non introdotta nel 2015 e non adottabile nel 2018 in ragione della sospensione dell'aumento dei tributi locali (art. 1, comma 37, legge n. 205/2017);

- di dare pertanto atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità applicative del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza, il piano economico finanziario (PEF) dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2018 – redatto dall'Autorità di subATO Monte Cervino ed approvato della Giunta dell'Unité des communes Mont Cervin con deliberazione n. 11 del 25.01.2018 – che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con una previsione di spesa a carico del Comune di Chambave di €. 130.238,27 oltre ad €. 4.634,00 (quali costi amministrativi e di riscossione – CARC);
- di confermare anche per l'anno 2018 le previsioni agevolative contenute nel regolamento della TARI;
- di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,57	57,54
2 componenti	0,67	103,57
3 componenti	0,74	103,57
4 componenti	0,79	126,58
5 componenti	0,85	166,86
6 o più componenti	0,89	195,63
Superfici domestiche accessorie	0,57	--

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,37	0,37
2 Campeggi, distributori carburanti	0,65	0,66
3 Stabilimenti balneari	0,45	0,45
4 Esposizioni, autosaloni	0,32	0,33
5 Alberghi con ristorante	1,06	1,07
6 Alberghi senza ristorante	0,76	0,76
7 Case di cura e riposo	0,86	0,87
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,94	0,95
9 Banche ed istituti di credito	0,50	0,51
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,88	0,88
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,15	1,16
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,78	0,78
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,93
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,59	0,60
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,73	0,73
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,43	5,47
17 Bar, caffè, pasticceria	4,39	4,42
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,83	1,85
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,84	1,85
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,30	7,37
21 Discoteche, night club	1,19	1,20
22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,58	0,57

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

- di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, in assenza di apposita dichiarazione, debba essere rapportata al numero dei componenti dell'alloggio così determinato:
n. 2 occupanti a mq. 35

n. 3 occupanti da mq. 36 a mq. 70

n. 4 occupanti superiore a mq. 70

- di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- 2. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

TARI	Acconto	31 ottobre 2018
	Saldo	28 febbraio 2019
IMU	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 dicembre 2018

- 3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia;
- 4. di dare atto che le aliquote e tariffe fissate con il presente provvedimento decorreranno dal 1.01.2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, c 169, L. 296/2006;
- 5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 6. di disporre che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018/2020 come prescritto dall'art. 172, comma I, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i. e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011;
- 7. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Tributi Associato (STA) dell'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin per gli adempimenti di competenza;
- 9. di disporre, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la pubblicazione di copia della presente deliberazione all'albo pretorio digitale per 15 giorni consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to VESAN Marco

Il Segretario Comunale
F.to CHAPELLU D.ssa Sara

CIG	Settore	Anno	Imp	Codice	Voce	C.D.C.	Art.	FP	Importo €

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 14/02/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Chambave, li 14/02/2018

Il Segretario Comunale
F.to CHAPELLU D.ssa Sara

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n. 54, e s.m.i. il

Chambave, li 14/02/2018

Il Segretario Comunale
F.to CHAPELLU D.ssa Sara

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Chambave, 14/02/2018

Il Segretario Comunale
CHAPELLU D.ssa Sara
